

Da: Emilia G. Catto
A: AICQ SICEV
08/05/2017

Relazione sul GdL SGA/SGE/EMAS ACCREDIA del 21/05/2018

ORDINE DEL GIORNO GdL AREA AMBIENTE

1. EMAS

- Criticità riscontrate nell'ambito dell'attività istruttoria per il rilascio delle registrazioni EMAS (ISPRA – Comitato Ecolabel-Ecoaudit)
- Miglioramento dei flussi di comunicazione
- Attività ACCREDIA a seguito della pubblicazione del Reg. 1505/2017 (vedi documento allegato rif. DC2018TDD056)
- Aggiornamenti
 - Il Comitato Ecolabel Ecoaudit e l'ISPRA continueranno a trasmettere per conoscenza ad ACCREDIA le prescrizioni sulla Dichiarazione Ambientale da parte del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit a valle della registrazione/rinnovo della registrazione;
 - Anche le richieste di integrazioni e modifiche alla dichiarazione ambientale già convalidata richieste da ISPRA nell'ambito delle istruttorie EMAS di ISPRA verranno trasmesse ad ACCREDIA ed utilizzate per l'attività di sorveglianza;
 - ACCREDIA verrà informata anche in caso di sospensione della registrazione a causa di sequestro di impianti o di emergenze ambientali;
 - In caso di parere negativo da parte dell'ARPA competente, l'ISPRA metterà in copia conoscenza ACCREDIA nelle comunicazioni relative alla consultazione delle parti interessate, che verranno inviate all'organizzazione richiedente la registrazione, quando le informazioni dell'ARPA coinvolgono l'operato del Verificatore Ambientale;
 - ACCREDIA informerà a sua volta il Comitato Ecolabel Ecoaudit e l'ISPRA degli esiti negativi (per es. in caso di presenza di Non Conformità) dell'attività di sorveglianza sia presso la sede del Verificatore Ambientale che in accompagnamento, che riguardino l'applicazione del Regolamento EMAS;
 - Le informazioni verranno condivise, analogamente a quanto avviene per i verificatori ambientali accreditati in Italia, anche per i verificatori ambientali notificati

2. SGA

• ISO 14001: 2015

- Gestione della transizione (vedi circolare rif. DC2018SSV124)

CIRCOLARE ACCREDIA

Transizione della norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

Si conferma che, dopo il 15 settembre, per i successivi 6 mesi (fino al 15 marzo 2019), un OdC può emettere un certificato basato, come scadenza, sul precedente ciclo di certificazione solo se:

1. il processo di audit è iniziato entro il 15 settembre e
2. le attività di certificazione sono state tutte completate entro il 15 marzo 2019.

Con riferimento al punto 1 (avvio del processo di audit), ci si riferisce alla norma ISO 19011 al § 6.2.

Devono essere soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

- Sia stato sottoscritto un contratto con l'Organizzazione;
- Siano state concordate le date della verifica;
- Sia stato assegnato l'incarico ai valutatori.

Non è quindi necessario che sia iniziata la verifica (documentale o on site)

- 7.4.1 – Comunicazione

4.4.3 Comunicazione

L'organizzazione deve, in relazione ai propri aspetti ambientali ed al proprio sistema di gestione ambientale, stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per:

- a) assicurare la comunicazione interna fra i differenti livelli e le diverse funzioni dell'organizzazione;
- b) ricevere, documentare e rispondere alle richieste pertinenti provenienti dalle parti interessate esterne.

L'organizzazione **deve decidere se comunicare all'esterno riguardo ai propri aspetti ambientali significativi e deve documentare la propria decisione**. Se l'organizzazione decide di comunicare all'esterno, essa deve stabilire ed attuare uno o più metodi di comunicazione esterna.

Confermata la non obbligatorietà

Bozza documento EA – Certification of the reliability of «communicated information» Bozza documento EA – Certification of the reliability of «communicated information»

.....

1. The organization shall take into account its compliance obligations.
2. The organization shall ensure that **environmental information communicated is consistent with information generated with the EMS, and is reliable**.

It was noted that these concepts have received less attention in the communications surrounding the introduction of the new standard. Therefore, this document intends to raise awareness of auditors and certification bodies to these new requirements in cl. 7.4. The focus of the document is on the impacts on auditing and certification of "the reliability of information", communicated as part of a certified EMS. The first indications on what it means for communicated information to be reliable and consistent with the information generated in the management system is given in the annex A.7.4

.....

- **D.M. 13 ottobre 2016, n. 264** – Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti (vedi documento allegato)

- La Cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso" è materia esclusiva dello Stato

- Casi/ quesiti (vedi allegato)

- Aggiornamenti: CAM...

Revisione CAM Edilizia

La percentuale di materie recuperate e/o riciclate e/o sottoprodotti deve essere dimostrato tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD) che contenga la percentuale di materia recuperata o riciclata e sia conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, come EPDItaly©, EPD® (International EPD® System) o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita, lo schema "Riciclato" o equivalenti (vedi nota 3);

(nota 3) tale equivalenza è sancita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa verifica tecnica effettuata da Accredia.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, accreditato in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020, che attesti il contenuto di materia recuperata riciclata o sottoprodotti nel prodotto.


3. ENERGIA


- Interpretazione risoluzione IAF 2014-13 – Transizione ISO 50003 (vedi circolare rif. DC2018EBA033)

4. EPD


- GPI ver. 3 – gestione della transizione


Riferimenti (reperibili sul sito ACCREDIA):


 DC2018EBA033.pdf

 DC2018SSV124.pdf

 DC2018SSV217.pdf

 DC2018TDD056.pdf

 DC2018UTZ032.pdf

 DC2018UTZ035.pdf

Per EMAS (Allegato IV DA):



Brussels, XXX
[...] (2017) XXX draft

ANNEX

ANNEX

to the

Commission Regulation

amending Annex IV to Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Allegati:

QUESITI GdL AMB 21 Maggio 2018

CASO 59 - Discusso nel GdL AMBIENTE del 21/05/2018

Nota ISPRA sui rifiuti da costruzione

Si chiedono chiarimenti sulla posizione di ACCREDIA in merito alla gestione dei rifiuti da costruzione prodotti dalle imprese che eseguono come attività principale quella di costruzione e demolizione.

RISPOSTA CASO 59

Anche in considerazione della nota ISPRA visionata e commentata nel GdL si conferma la non obbligatorietà per le imprese che eseguono come attività principale la costruzione o la demolizione, a prescindere dal numero dei dipendenti, della dichiarazione MUD e della tenuta del registro di carico-scarico sia per i rifiuti non pericolosi prodotti sui cantieri ed afferenti al codice CER 17, sia per gli altri rifiuti che si producono in cantiere (es. imballi). L'obbligo di tenuta del registro e di comunicazione del MUD subentra qualora l'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, produca rifiuti speciali pericolosi.

CASO 60 - Discusso nel GdL AMBIENTE del 21/05/2018

Impresa edile – siti certificati

Troviamo spesso la situazione di un'impresa edile che ha un sito che impiega per il ricovero dei mezzi. Fermo restando che gli aspetti ambientali vengono considerati e gestiti dal Sistema di Gestione, è obbligatorio riportare sul certificato l'indirizzo del sito pur non essendo configurato nella visura camerale come unità locale?

RISPOSTA CASO 60

Considerato che:

- i requisiti ISO IEC 17021 §4, §8 comportano un obbligo alla trasparenza ed alla chiarezza nelle informazioni fornite al cliente ed al mercato
- che nello schema SGA i siti sono un elemento essenziale dello scopo di certificazione (rif ISO 14001:2015, annex A, §4).
- ISO IEC 17021:2015 §8.2.2 chiede – per i certificati multi sito - che il certificato indichi i siti e che specifichi il campo di applicazione per ogni sito.

Si conferma la regola generale secondo cui i siti fissi ricompresi nel campo di applicazione del sistema di gestione devono essere inseriti nel certificato.

Qualora per il sito in questione sussista anche l'obbligo di inserimento come unità locale nella visura camerale, il CAB dovrebbe richiedere al cliente di procedere in tal senso anche per prevenire eventuali contestazioni nel caso di uso del certificato per la partecipazione a gare pubbliche.

Possano essere accettate eccezioni per le quali l'organizzazione ed il CAB dovranno portare adeguate giustificazioni.

Le giustificazioni potranno basarsi sulla presenza di aspetti ambientali nei siti in questione.

CASO 61 - Discusso nel GdL AMBIENTE del 21/05/2018

Outsourcing

Un nostro cliente ha la necessità di inserire la "produzione" nello scopo di certificazione ma la produzione è affidata all'esterno.

Lo IAF MD5:2015, par. 11, sembra aprire questa possibilità anche per ISO 14001, a condizione di calcolare negli addetti anche quelli dell'outsourcer e di fare audit anche presso quest'ultimo.

Si chiede se sia possibile inserire nei certificati anche il riferimento al sito dell'outsourcer".

RISPOSTA CASO 61

Per prima cosa vanno ribaditi alcuni concetti basilari:

- è inaccettabile che un'attività (es.: produzione, verniciatura) sia inclusa nello scopo se non è stata adeguatamente verificata;
- i certificati devono sempre essere trasparenti, non fuorvianti, privi di ambiguità.
- deve essere inserita nello scopo l'attività effettivamente verificata: ad esempio, se è stata verificata la pianificazione ed il controllo della produzione, ma non la produzione stessa, ciò va indicato nel certificato.

Tutto ciò premesso, si raccomanda di non inserire negli scopi dei certificati attività (come "produzione") che l'organizzazione affida all'esterno, anche in outsourcing, e che non sono svolte nel sito oggetto del certificato.

E' possibile inserire nello scopo l'attività di "controllo della produzione effettuata tramite terzi", verificando le attività di controllo svolte dall'azienda che chiede la certificazione, anche senza visitare il sito produttivo.

E' possibile inserire nello scopo l'attività di "produzione effettuata tramite terzi", verificando le attività di produzione svolte dall'appaltatore presso il sito produttivo in base ai requisiti del sistema di gestione dell'azienda che chiede la certificazione.

E' possibile, nei casi in cui sia applicabile, utilizzare il documento IAF MD1 (multisito) che ammette certificati rilasciati a più ragioni sociali in determinate condizioni.

Accredia raccomanda in ogni caso di verificare l'esistenza di un contratto, di conteggiare correttamente il numero degli addetti, di accertare il consenso del fornitore ad essere oggetto di verifiche di parte terza, di considerare la definizione del campo di applicazione del SGA riportata nei documenti aziendali (che non coincide con la dicitura inserita nel certificato).

Molto critico è l'inserimento nel certificato dell'indirizzo di un sito gestito da terzi. L'inserimento nel certificato di un sito che non si trova sotto il controllo sostanziale dell'organizzazione certificata è un rischio importante per il sistema della certificazione accreditata.

CASO 62 - Discusso nel GdL AMBIENTE del 21/05/2018

Scopi e cherry picking

In fase di Transfer di certificazione SGQ e SGA da altro organismo accreditato ACCREDIA ci siamo trovati di fronte a 2 scopi completamente diversi e con settori diversi:

- SGQ: Costruzione di strade, acquedotti ed impianti di reti fognarie - IAF 28 - Sede A
- SGA: Limitatamente a recupero di rifiuti speciali non pericolosi attraverso le fasi di frantumazione e vagliatura con produzione di inerti, aggregati e terre - IAF 24 - Sede B

Dato che entrambe le attività sono critiche, si chiede se sia possibile continuare tale distinzione oppure si ricada in un caso di cherry picking. Le attività si svolgono in siti diversi.

RISPOSTA CASO 62

Il caso in esame non sembra "cherry picking" perché per ciascuno schema sono certificate le attività più critiche per lo schema.

Ciascuno dei "campi di applicazione" dei sistemi di gestione deve comprendere le attività direzionali e di supporto riconducibili ai requisiti della norma di riferimento e necessarie all'efficacia del SG.

Per ciascuna delle attività certificate, nei siti non certificati non devono essere svolte attività significative per l'attività certificata. In particolare il CAB dovrebbe valutare, ad esempio, se i siti siano indipendenti, se fanno parte di un gruppo ecc, se ci sono attività trasversali sulle due sedi. Per es. i mezzi che vengono usati per l'attività di costruzione sono poi parcheggiati nella sede dove avviene l'attività di gestione rifiuti o viceversa? Esiste un distributore di carburante?

Fermo restando quanto sopra esposto, la distinzione degli scopi dei certificati è possibile.

CASO 63 - Discusso nel GdL AMBIENTE del 21/05/2018

Certificazione personale - competenze SCR e SGA

Nel caso di un Auditor certificato sia per lo schema ambiente (ISO 14001) che per quello safety (ex OHSAS 18001) è ragionevole considerare che, avendo avuto il riconoscimento di alcuni settori IAF nello schema safety questi possano essere riconosciuti anche nello schema ambiente?

La motivazione di questa richiesta nasce dalla considerazione che per ottenere il singolo settore IAF "safety" è necessario dimostrare di conoscere i processi di produzione e i relativi impatti sulla gestione della safety; per analogia lo stesso auditor dovrebbe a questo punto conoscere "naturalmente" gli impatti degli stessi processi sulla gestione ambientale.

RISPOSTA CASO 63

Si conferma che la risposta alla domanda dell'OdC è negativa perché la competenza settoriale è specifica per schema.

Considerato che, secondo IAF MD10, la responsabilità della qualifica è del CAB, è tuttavia possibile utilizzare le informazioni fornite per la qualifica in uno schema per qualificare in un altro schema, conformemente alle procedure del CAB ed alle norme di riferimento (ISO 17021-2).